



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Massaggi orientali e centri estetici: adempimenti diversi

Autore: Carlos Arija Garcia | 11/02/2021



Sentenza del Giudice di Pace di Ravenna: attività non sovrapponibili. Per aprire un centro di massaggi cinesi non serve la Scia degli estetisti.

Vietato confondere le attività che si svolgono in un **centro estetico** ed in un centro di **massaggi orientali**. Può sembrare scontato ma non lo è, dal momento che il Giudice di Pace di Ravenna **[1]** ha dovuto pronunciarsi su un'ordinanza del Comune della città romagnola che chiedeva, a chi volesse esercitare l'attività di

massaggi orientali, il pagamento di una somma per una **mancata Scia** necessaria a svolgere l'attività di estetista. Insomma, secondo l'ente locale rientrano nella stessa categoria.

Non è invece così secondo il Giudice di Pace. In mancanza di una legislazione nazionale in materia, i massaggi orientali rientrano nelle **attività liberamente esercitabili** e non tra quelle di estetista.

L'attività di massaggi orientali

Come osservato dal giudice romagnolo, i **massaggi orientali** fanno parte delle pratiche bio-naturali che comprendono discipline come i massaggi thailandesi, i massaggi cinesi, gli shiatsu o i tantra. Nello specifico, con la dicitura «massaggi orientali» si fa riferimento alle tecniche originarie dei Paesi come Giappone, Cina, Thailandia, India ed altri Stati dell'Oriente.

Si tratta di discipline che hanno preso sempre più piede, forse perché è molto apprezzato l'accostamento tra corpo, mente e filosofie orientali. La caratteristica principale di queste tecniche, infatti, è quella di utilizzare il massaggio come strumento per raggiungere, oltre al **benessere fisico**, anche quello **spirituale e mentale**, alla ricerca di equilibrio e armonia con sé stessi e con l'ambiente in cui si vive.

L'attività di estetista

Diverso il concetto di base dell'attività di **estetista**: comprende (secondo la definizione ufficiale) «tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti».

Tale attività può essere svolta con il ricorso a **tecniche manuali**, ad apparecchi elettromeccanici per uso estetico e a prodotti cosmetici.

Sono **escluse** dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di **carattere terapeutico**.

Massaggi orientali e centri estetici: requisiti diversi

Entrando nello specifico della sentenza del Giudice di Pace di Ravenna, il Comune della città romagnola chiedeva il pagamento di una somma per la mancata **Scia** che, secondo l'ente locale, andava pagata per l'apertura di un **centro di massaggi orientali** in cui veniva eseguito, in particolare, il massaggio Tuina. Si tratta di una tecnica di origini cinesi basata su una serie di manovre e manipolazioni sul corpo per garantire il mantenimento e migliorare la circolazione dell'energia vitale «Qi» che, secondo chi applica questa tecnica, scorre all'interno dei canali meridiani di ogni persona. Presuppone la conoscenza della medicina tradizionale cinese e, per questo motivo, viene considerato un trattamento di medicina alternativa per dolori muscolari, disturbi alla [cervicale](#), mal di testa ed altro ancora.

Non essendoci una disciplina legislativa nazionale, si ritiene che l'esercizio di questo e di altri massaggi orientali rientri tra le attività liberamente esercitabili e non richieda alcun supporto tecnico da parte di estetiste abilitate.

Se ne deduce, secondo la sentenza, che non sono né riconducibili né sovrapponibili le **attività di estetista** a quella dei massaggi orientali, dato che, come detto sopra, questi ultimi si caratterizzano da approcci e finalità diversi, tesi a migliorare il benessere globale della persona.

Note

[1] GdP Ravenna sent. n. 609/2020.